AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale

del ricorso: T.A.R. LAZIO R.G. n. 15942/2022

2. Nome del ricorrente: Fabi Federica

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), non costituito in giudizio;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a

ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 -

pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;

2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata

dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;

3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata

dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;

4) del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si

comunicava che la commissione "ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato, ma di

inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria" nonché si rigettava la richiesta inerente

2 l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno

dei candidati:

5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti

ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30

settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;

6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;

8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la

lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non

conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni

successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;

10) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;

- del riscontro del 1 dicembre 2022 anche nella parte in cui si legge "non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso";
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

- della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
- 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti del 31 gennaio 2023 e del 3 febbraio 2023. Nonché l'annullamento:
- del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2022/2023 pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 5) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- del riscontro parziale datato 21 novembre 2022, all'accesso agli atti del 31 ottobre 2022 con cui si comunicava che la commissione "ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato, ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria" nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati:
- 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 13) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 31 ottobre 2022;

- del riscontro del 1 dicembre 2022 anche nella parte in cui si legge "non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso";
- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI 11 PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI COSÌ COME DELINEATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALL'ART.3 PAR 2 DEL TUE, ART. 21 DEL TFUE 2.

La ricorrente è attualmente iscritta al IV anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Albanese "Nostra Signora del Buon Consiglio" e chiedeva il trasferimento sempre al IV anno del medesimo corso di studio, medicina in lingua italiano presso il Polo Pontino. La Fabi non solo veniva inserita in una graduatoria errata non richiesta, ossia nella graduatoria di medicina in lingua italiana del V anno, ma si vedeva apporre la voce "NO" nella colonna denominata "test superato". Ciò, sebbene 'articolo 5 – "valutazione delle domande e criteri" - del bando di concorso poneva come criterio prevalente l'aver vinto "un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi", che la ricorrente ha di fatto sostenuto presso un Ateneo pubblico estero nato, tra l'altro, da una convenzione con l'Università di Roma Tor Vergata. Ne discende inevitabilmente la possibilità di sovrapporre ed eguagliare la posizione degli studenti provenienti dall'Università tiranese rispetto a quelli immatricolati in un Ateneo italiano che richiedono il trasferimento presso la Sapienza. In secondo luogo, il criterio preferenziale utilizzato per l'assegnazione del posto richiesto non rispettava i canoni di valorizzazione della meritevolezza chiariti da prevalente giurisprudenza. Infatti, non si ha riguardo alla carriera accademica dei candidati, ai CFU acquisiti o al numero di esami svolti, bensì solo al superamento del test d'ingresso, così non permettendo alla ricorrente di ottenere un posto utile per l'immatricolazione.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ART. 5 DEL BANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Rispetto al numero di CFU conseguiti, dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito, viene dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell'art. 1, lett. a, della L. 264/1999, individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo "merito" di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato. La graduazione dei criteri così come riportata dall'Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito nonché per contrarietà alla costante e consolidata giurisprudenza. La Fabi ha lungamente dimostrato la propria idoneità al corso di laurea non solo superando al momento dell'iscrizione un test preselettivo, ma conseguendo con successo gli esami previsti dal corso di laurea che sono gli stessi dell'Università pubblica di Roma Tor Vergata.

III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.

A seguito di una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente, in data 29 ottobre 2022, l'Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste inevase. L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura in quanto non permette di ricostruire il percorso

seguito dalla commissione in sede di valutazione, di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali e, dunque, inidonea ad attestare la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

IV. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.

La Commissione ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria. Pertanto, se ne deduce ulteriormente un vizio di motivazione. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Difatti, parte ricorrente è tra i non vincitori ed assegnati senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateno ha scelto di convalidarle.

V. ANCORA SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. ERRORE MANIFESTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. ERRORE MANIFESTO. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.

Come lungamente rappresentato la Fabi si vedeva superare da soggetti con una carriera universitaria di minore importanza per l'illegittimità dei criteri di preferenza dettati dal bando di concorso, nonché per una serie di errori che affliggevano la sua valutazione. In primis la Fabi avanzava domanda per il IV anno di corso presso il Polo Pontino e si trovata inserita nella graduatoria del V anno. Tale scelta non trova alcuna giustificazione nel bando di concorso e tantomeno può trovarla in alcuna verbalizzazione. Inoltre, l'Ateneo introduce un ulteriore elemento selettivo e di valutazione delle domande non previste dalla lex specialis poiché il bando di concorso non pone alcuna limitazione alle domande concorsuali, mentre nella missiva inoltrata dalla Sapienza si legge che "la ricorrente, infatti, nell'a.a. 2021/2022 era iscritta presso l'Ateneo di provenienza al 4° anno di corso e in Sapienza non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso". La ricorrente optava il Polo Pontino, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Sant'Andrea e senza sapere addirittura per quale delle due sedi concorreva. L'Amministrazione avrebbe dovuto fare due diverse graduatorie per i due diversi

poli didattici che anche in sede di programmazione nazionale sono trattati distintamente essendo del resto gli stessi due sedi differenti dell'Ateneo Sapienza. Peraltro, la Fabi è stata inserita con un punteggio di CFU conseguiti erroneo, essendole stati riconosciuti ben 20 CFU in meno rispetto a quelli effettivi e che le avrebbero dovuto essere riconosciuti, avendo la Dott.ssa Fabi sostenuto n. 14 esami e non 13 come invece risulta sempre dalla graduatoria, circostanza da cui consegue la erroneità del numero degli esami e della relativa percentuale. Si noti che, in assenza degli errori commessi, la Dott.ssa Fabi si sarebbe collocata in posizione utile per conseguire il trasferimento richiesto.

VI. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST.

VIOLAZIONE L. 264/1999. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ERRORE MANIFESTO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA
ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE.

Presso l'Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi. Nonostante la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva l'ateneo, anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione ha concluso per la loro inutilizzazione. Inoltre, ad oggi non è dato conoscere neanche il numero dei soggetti dichiarati "ASSEGNATI" ed immatricolatisi, difatti, nella graduatoria pubblicata sono indicati i soggetti ritenuti idonei ed assegnati, ma mai l'Ateneo ha comunicato se tutti tali studenti abbiano poi proceduto alla immatricolazione definitiva. L'agere dell'Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal "Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione" del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui "la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso" (lett. b), Resoconto n.1/2012". Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente in quanto l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.

- 3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:
- I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI 11 PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI LAVORATORI, DELLE MERCI E DEI CAPITALI COSÌ COME DELINEATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALL'ART.3 PAR 2 DEL TUE, ART. 21 DEL TFUE 2.

La ricorrente è attualmente iscritta al IV anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Albanese "Nostra Signora del Buon Consiglio" e chiedeva il trasferimento sempre al IV anno del medesimo corso di studio, medicina in lingua italiano presso il Polo Pontino. La Fabi non solo veniva inserita in una graduatoria errata non richiesta, ossia nella graduatoria di medicina in lingua italiana del V anno, ma si vedeva apporre la voce "NO" nella colonna denominata "test superato". Ciò, sebbene 'articolo 5 – "valutazione delle domande e criteri" - del bando di concorso poneva come criterio prevalente l'aver vinto "un concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/1999 art. 1 lettera a), per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua inglese e in Odontoiatria e Protesi dentaria provenienti da corsi di laurea omologhi", che la ricorrente ha di fatto sostenuto presso un Ateneo pubblico estero nato, tra l'altro, da una convenzione con l'Università di Roma Tor Vergata. Ne discende inevitabilmente la possibilità di sovrapporre ed eguagliare la posizione degli studenti provenienti dall'Università tiranese rispetto a quelli immatricolati in un Ateneo italiano che richiedono il trasferimento presso la Sapienza. In secondo luogo, il criterio preferenziale utilizzato per l'assegnazione del posto richiesto non rispettava i canoni di valorizzazione della meritevolezza chiariti da prevalente giurisprudenza. Infatti, non si ha riguardo alla carriera accademica dei candidati, ai CFU acquisiti o al numero di esami svolti, bensì solo al superamento del test d'ingresso, così non permettendo alla ricorrente di ottenere un posto utile per l'immatricolazione.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ART. 5 DEL BANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ NELLA GRADUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.

Rispetto al numero di CFU conseguiti, dato che sottolinea il peso della carriera accademica espletata dai candidati e dunque il loro merito, viene dato rilievo preminente al mero superamento del test espletato ai sensi dell'art. 1, lett. a, della L. 264/1999, individuato come primo parametro in ordine di importanza. Un candidato che ha il solo "merito" di aver superato un test, dunque, viene preferito rispetto ad un candidato che, invece, ha intrapreso e portato avanti una brillante carriera universitaria nel medesimo percorso di studi per il quale si chiede il trasferimento, ma svolto presso un ateneo privato. La graduazione dei criteri così come riportata dall'Ateneo resistente appare illegittima per violazione della legge 240/2010 che punta a valorizzare e promuovere il merito nonché per contrarietà alla costante e consolidata giurisprudenza.

III. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.

A seguito di una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente, in data 29 ottobre 2022, l'Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste inevase. L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione, di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali e, dunque, inidonea ad attestare la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

IV. ERRORE MANIFESTO. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL BANDO DI CONCORSO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI

MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.

La Fabi inserita in una graduatoria errata, ad oggi a seguito di una corretta valutazione del curriculum universitario avrebbe ottenuto certamente una collocazione sia per il IV anno di medicina sia per il V anno. Oltretutto e come si evince confrontando semplicemente le graduatorie in atti, i soggetti con le matricole nn. 2072655, 2067856, 2069206, 1901906 che oggi sono tutti assegnati non comparivano nella precedente graduatoria. Diversamente i soggetti (sempre assegnati) con le matricole nn. 2070745, 2072533, 2070648 precedentemente comparivano (sempre come assegnati) nella graduatoria del IV anno di medicina in italiano sono tutti provenienti da "Arad" e l'amministrazione attesta che i programmi "sono parzialmente coerenti" con quelli della Sapienza.

V. Ancora sulla illegittimità della graduatoria. Errore manifesto. Violazione della lex specialis. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio della buona ed imparziale amministrazione. Violazione del principio di tassatività. Errore manifesto. Violazione degli art.li 34 e 97 Cost. Violazione L. 264/1999.

Come lungamente rappresentato la Fabi si vedeva superare da soggetti con una carriera universitaria di minore importanza per l'illegittimità dei criteri di preferenza dettati dal bando di concorso, nonché per una serie di errori che affliggevano la sua valutazione. In primis la Fabi avanzava domanda per il IV anno di corso presso il Polo Pontino e si trovata inserita nella graduatoria del V anno. Tale scelta non trova alcuna giustificazione nel bando di concorso e tantomeno può trovarla in alcuna verbalizzazione. Inoltre, l'Ateneo introduce un ulteriore elemento selettivo e di valutazione delle domande non previste dalla lex specialis poiché il bando di concorso non pone alcuna limitazione alle domande concorsuali, mentre nella missiva inoltrata dalla Sapienza si legge che "la ricorrente, infatti, nell'a.a. 2021/2022 era iscritta presso l'Ateneo di provenienza al 4° anno di corso e in Sapienza non è prevista l'iscrizione come ripetente di un anno di corso". La ricorrente optava il Polo Pontino, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Sant'Andrea e senza sapere addirittura per quale delle due sedi concorreva. L'Amministrazione avrebbe dovuto fare due diverse graduatorie per i due diversi poli didattici che anche in sede di programmazione nazionale sono trattati distintamente essendo del resto gli stessi due sedi differenti dell'Ateneo Sapienza. Peraltro, la Fabi è stata inserita con un

punteggio di CFU conseguiti erroneo, essendole stati riconosciuti ben 20 CFU in meno rispetto a quelli effettivi e che le avrebbero dovuto essere riconosciuti.

VI. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. ERRORE MANIFESTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE.

Presso l'Ateneo resistente risulta per tabulas la sussistenza di plurimi posti disponibili non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi. Nonostante la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva l'ateneo, anziché procedere all'assegnazione dei posti messi a disposizione ha concluso per la loro inutilizzazione. Inoltre, ad oggi non è dato conoscere neanche il numero dei soggetti dichiarati "ASSEGNATI" ed immatricolatisi, difatti, nella graduatoria pubblicata sono indicati i soggetti ritenuti idonei ed assegnati, ma mai l'Ateneo ha comunicato se tutti tali studenti abbiano poi proceduto alla immatricolazione definitiva. L'agere dell'Ateneo dimostra di non tener conto alcuno della circostanza rappresentata dal "Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione" del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui "la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso" (lett. b), Resoconto n.1/2012". Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente in quanto l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.

4. Indicazione dei controinteressati:

Per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma "La Sapienza".

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.15942/2022) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza del "T.A.R.";

- 6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1478/2023 <u>SCARICA</u>
- 7. Testo integrale del ricorso introduttivo del ricorso per motivi aggiunti in allegato.